PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO

Art. 13

Agevolazioni fiscali per i finanziamenti. Cessione di contributi e pubblicità della ipoteca

Ai finanziamenti di cui agli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni. Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 12 del suddetto decreto sono applicabili anche agli atti ed ai contratti con i quali vengono concessi o ceduti i compensi di cui alla presente legge, nonche' agli atti di pubblicita dell'ipoteca sulla nave.

Versione in vigore dal 13 agosto 1954, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento
Estremi	Legge 17 luglio 1954, n. 522
Titolo	III — Finanziamenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dell-industria-delle-costruzioni-navali-e-dell/art-13-agevolazioni-fiscali-per-i-finanziamenti-cessione-di-contributi-e

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it